

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001

**PARTE SPECIALE F**

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
*Guido Perosino*  
(originale agli atti)



INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN QUADRILATERO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>IL SISTEMA DEI CONTROLLI</b>	<b>12</b>
4.1	IL MOG DELLA SICUREZZA	12
4.2	DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI	13
4.3	RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI	13
4.4	INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI	13
4.5	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AUDIT	14
4.6	FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADDESTRAMENTO	14
4.7	MONITORAGGIO E <i>REPORTING</i>	15
4.8	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI	17



## 1 PREMESSA

La presente Parte Speciale tratta delle aree sensibili e dei relativi sistemi di controllo con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

La norma si riferisce in particolare ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime previsti dagli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, ove siano commessi “con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” o, ai sensi dell’art. 300 del D.Lgs. 81/08, in violazione del disposto dell’art. 55, comma 2, dello stesso decreto (sulla base di tale modifica la responsabilità dell’ente ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01, scatta anche quando la morte del lavoratore sia stata determinata dalla colposa omissione della valutazione dei rischi o dell’adozione del documento di valutazione dei rischi o dall’adozione dello stesso in assenza degli elementi richiesti esplicitamente dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08).

L’ampiezza del presupposto (la “normativa antinfortunistica”) e la natura della responsabilità (colposa) sconsigliano una trattazione per processi nella sede del presente Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/01.

Ciò anche in considerazione del fatto che una specifica analisi per processi con l’abbinamento dei relativi sistemi di prevenzione e controllo è già effettuata nell’ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi cui il presente Modello espressamente fa richiamo.

Inoltre con riferimento ai reati di cui alla Presente Parte Speciale, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l’impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie aree di attività della Società.

Si ritiene pertanto di valutare diffuso il rischio relativo alla commissione di reati connessi alla “Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, e non localizzato in relazione a specifiche aree di attività aziendali.

Si consideri quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008, il quale recita che *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6”*.



Il sistema procedurale e tutti i documenti inerenti il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pubblicati sulla Intranet Aziendale alla sezione: Pubblicazioni e documenti.

## **2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN QUADRILATERO**

La Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ha per obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto denominato "Asse Viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna".

In considerazione del fatto che la realizzazione delle opere pubbliche da parte di Quadrilatero avviene attraverso il sistema dell'esecuzione con ogni mezzo (affidamento a contraente generale) di cui agli artt. 176 e segg. del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., (ora rispondente all'Art. 194 e segg. del D.Lgs. 50/2016) nell'ambito dei cantieri temporanei mobili Quadrilatero verifica, attraverso l'Ufficio di Alta Sorveglianza, la puntuale adozione da parte del Contraente Generale delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché il corretto espletamento delle attività di cui all'art. 95 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. cura, per la parte di sua competenza:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Qualora la realizzazione di opere pubbliche avvenga, invece, mediante i sistemi di realizzazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., (ora rispondente all'Art. 59 e segg. del D.Lgs. 50/2016) le attività di cui sopra saranno poste in essere, per la parte di rispettiva competenza, da Quadrilatero attraverso le funzioni aziendali a ciò preposte.



In sintesi, nell'esecuzione attraverso l'affidamento a contraente generale, le funzioni aziendali preposte di Quadrilatero hanno responsabilità nella verifica dell'adempimento da parte del Contraente Generale degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; in tutti gli altri casi le stesse funzioni sono responsabili di dare supporto al Responsabile dei Lavori per gli adempimenti connessi alla Salute e Sicurezza.

Inoltre, rimangono in capo al Datore di Lavoro della Società le attività inerenti gli obblighi per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, l'azienda ha individuato i soggetti che la vigente normativa indica quali Destinatari di specifici obblighi giuridici e quelli con ruoli specifici in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Si riportano di seguito i principali aspetti connessi alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro di QUADRILATERO con riferimento alle figure previste dalla legge.

### **Datore di Lavoro**

Trattasi del soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La Società, tenendo conto del settore di attività e della propria struttura organizzativa, individua, mediante idonee disposizioni organizzative, la figura datoriale nell'Amministratore Unico, con i relativi poteri ed obblighi.

Il Datore di Lavoro è responsabile, tramite l'organizzazione da lui dipendente, della vigilanza sul rispetto da parte di tutti i lavoratori delle disposizioni impartite in materia di salute e sicurezza, nonché dell'applicazione del relativo sistema disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Il Datore di Lavoro è altresì responsabile dell'esatta applicazione della normativa relativa alla sicurezza in materia di appalti per la quale, in considerazione della natura giuridica della società e dell'oggetto prevalente dei lavori e dei servizi da affidare all'esterno, applica la nor-



mativa nazionale e regolamentare in materia di appalti pubblici. In questo caso la regolamentazione interna aziendale definisce le attribuzioni affidate alle strutture centrali e periferiche.

Il Datore di Lavoro ha delegato gli obblighi giuridici in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ad eccezione della valutazione dei rischi e della designazione del RSPP al Responsabile del “Piano di Infrastrutturazione Viaria” (PIV).

La delega di funzione, in linea con le norme di legge e le *best practice*, prevede i requisiti indefettibili (di carattere sia oggettivo) connessi alla validità della stessa, ovvero:

- la forma scritta;
- la certezza della data;
- l'adeguata e tempestiva pubblicità dell'atto;
- il possesso da parte del soggetto delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni a lui delegate;
- la possibilità da parte dello stesso soggetto delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate;
- l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- l'accettazione per iscritto da parte del soggetto.

L'identificazione del Delegato tiene altresì in considerazione criteri inerenti il relativo inquadramento contrattuale e la posizione organizzativa ricoperta, nonché la formazione svolta circa le tematiche in oggetto e le esperienze professionali acquisite sia all'interno della Società che presso realtà assimilabili o analoghe.

## **Il Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Datore di Lavoro organizza un servizio di prevenzione e protezione costituito da soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro provvede alla nomina formale del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il servizio assicura, nell'ambito della propria area di competenza:

- il supporto al Datore di Lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio e la valutazione dei connessi rischi professionali;
- nel rispetto della normativa vigente, l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- l'elaborazione, per la parte di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dei relativi sistemi di controllo;



- l'elaborazione, per la parte di competenza, del Documento di valutazione dei rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- in materia di gestione delle emergenze per le sedi di riferimento, l'espletamento delle attività previste dall'art. 43 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Datore di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, lettera f) del medesimo Decreto;
- ai lavoratori dell'area di riferimento le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Il Medico Competente**

Il Datore di Lavoro individua un Medico Competente, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria nonché adempie agli altri obblighi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

### **I Preposti**

Personale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti sono individuati nell'ambito dell'organizzazione interna di ciascuna unità produttiva.

### **I Lavoratori**

Nella organizzazione aziendale è previsto, altresì, il coinvolgimento dei lavoratori in quanto parte attiva nella gestione della sicurezza. La valutazione dei rischi riguarda tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e anche tutte le persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento professionale (stagisti, tirocinanti, ecc.) e che usufruiscono delle medesime tutele dei lavoratori dipendenti.

### **I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

In ogni unità produttiva i lavoratori eleggono o designano i loro Rappresentanti per la Sicurezza conformemente al dettato normativo dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08.



### **Addetti all’Emergenza e al Servizio di Primo Soccorso**

Il Datore di Lavoro individua un numero sufficiente di soggetti incaricati della gestione delle emergenze e del primo soccorso nel rispetto del dettato normativo in materia.

Nell’ambito delle attività espletate in regime di appalto (lavori servizi e forniture), considerata l’attività di QUADRILATERO, la società adempie agli obblighi giuridici di cui agli articolo 26 del titolo I e al titolo IV del D.Lgs. 81/08. In particolare, con specifico riguardo alla sicurezza nei cantieri di competenza dei Contraenti Generali, fermo restando il rinvio alla normativa di dettaglio di cui al predetto Modello, è bene precisare in questa sede che la QUADRILATERO ha affidato la realizzazione degli interventi al Contraente Generale e, nel rispetto della normativa vigente e dei capitolati speciali di affidamento, svolge esclusivamente attività di Alta Sorveglianza di cantiere.

Pertanto, le figure coinvolte negli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri del Contraente Generale (nei quali il personale Quadrilatero svolge attività di Alta Sorveglianza), sono il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dei Lavori.

L’art. 93 del D. Lgs. 81/08, stabilisce che *“il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori”*.

In particolare, per quanto riguarda il MaxiLotto 1, i cui lavori sono stati affidati antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/1999 ha assunto il ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

In ragione di quanto disposto dal sopraccitato D.P.R., il Responsabile del Procedimento *“assume ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che nella struttura organizzativa dell’amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il Committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti”*.

Pertanto, ai fini della sicurezza, l’Alta Sorveglianza svolge anche la funzione di verifica per conto del RUP/RL che tutti gli obblighi gravanti sul RL stesso, ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/08, siano adempiuti.





Più precisamente, nel Maxilotto 1 il RUP/RL:

- recepisce la nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e ne verifica i requisiti;
- vigila sulle attività dei coordinatori, valuta il piano generale di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo predisposto dal coordinatore per la progettazione;
- accerta che le imprese esecutrici siano a conoscenza dei nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione e che i nomi siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione a tutti gli affidatari e subaffidatari del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- con cadenza semestrale riferisce all'Organismo di Vigilanza circa lo stato di attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai cantieri del Contraente Generale. Il Responsabile dei Lavori è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza relativamente a incidenti o infortuni sul lavoro che si verifichino nei cantieri stessi.

Per quanto concerne il MaxiLotto 2, i cui lavori sono stati affidati sotto il regime del D. Lgs. 189/05 recepito nel D. Lgs. 163/06 (codice dei contratti), i compiti di Responsabile dei Lavori sono stati affidati dal Committente al Contraente Generale con previsione nel bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 4 del sopraccitato decreto legislativo 189/05.

Nell'individuazione di tutte le figure previste vengono seguite procedure interne che tengono in considerazione i requisiti professionali prescritti dalla legge.

Il Modello di Organizzazione e di Gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08 (di seguito MOG) formalizza e organizza in modo sistematico il sistema di procedure, disposizioni e prassi adottato dall'Azienda, in attuazione della normativa sulla salute sul luogo di lavoro, volte ad impedire che all'interno dell'organizzazione aziendale possano commettersi reati colposi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Il suddetto modello definisce inoltre le responsabilità, i processi e le risorse per garantire il rispetto del codice di comportamento per la realizzazione della politica di prevenzione e per l'attuazione delle attività di vigilanza necessarie al rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.



In ottemperanza all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 81/08, il modello assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento di valutazione dei rischi, redatti conformemente al dettato normativo di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, costituisce parte integrante del modello.

In particolare, ferma restando l'indelegabilità della valutazione dei rischi del Datore di Lavoro, le preposte U.O. aziendali, assicurano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi prototipo (DVR) aziendale che il Datore di Lavoro adatta in modo puntuale alla realtà operativa della propria realtà. Tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in adempimento agli obblighi giuridici di cui al D.Lgs. 81/08, integrano pertanto la presente Parte Speciale.

### **3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

In tutte le attività aziendali è fatto espresso divieto a carico dell'Amministratore, dei Dirigenti e Dipendenti di QUADRILATERO in via diretta, nonché a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano dar luogo ad eventi lesivi dell'integrità delle persone presenti sui luoghi di lavoro.



È previsto, di conseguenza, l'esplicito obbligo a carico dell'Amministratore, Dirigenti e Dipendenti di QUADRILATERO in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner commerciali, di:

- prendersi cura della propria sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le regole e le procedure previste ed implementate da QUADRILATERO a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la partecipazione all'attività formativa e la sottoposizione alla vigilanza sanitaria;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo attuale o potenziale ai diretti superiori, ovvero alle funzioni a ciò preposte dalla Società, ivi compresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in tutti i documenti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e in ogni disposizione aziendale in materia;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'OdV eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello.



## 4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

### 4.1 IL MOG DELLA SICUREZZA

L'organizzazione della Società prevede un articolato sistema di controllo interno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è costituito da specifiche procedure del MOG, dai controlli sul funzionamento del MOG della sicurezza (ex art. 30 D.Lgs. 81/08) e dai controlli sul funzionamento effettivo complessivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 dell'azienda.

In particolare, il MOG della Sicurezza di QUADRILATERO, Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Salute e Sicurezza sul Lavoro ("SGSSL"), in linea con le *best practice* in materia, rende disponibili le necessarie risorse nella prospettiva di un miglioramento continuo dello stesso.

Il funzionamento di tale Sistema prevede, ai fini della sua concreta attuazione:

- controlli sul funzionamento effettivo del modello di gestione per la sicurezza (ex art. 30 del D. Lgs. 81/08);
- controlli sul funzionamento effettivo del modello di gestione complessivo dell'azienda (ex D.Lgs. 231/01) di cui la sicurezza è una parte, a cura dell'OdV;
- controlli di terza linea, svolti dall'Internal Auditing nello svolgimento della sua mission istituzionale che comprende anche autonome verifiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno con riguardo ai controlli di primo e secondo livello.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, può essere esemplificativamente suddiviso nelle seguenti Macro Attività che ne rappresentano le principali fasi:

- Definizione delle politiche e degli obiettivi;
- Recepimento degli aggiornamenti normativi;
- Individuazione e analisi dei rischi;
- Esecuzione degli interventi di audit;
- Formazione/informazione/addestramento;
- Monitoraggio e Reporting.



Nei paragrafi seguenti si riportano con riferimento a ciascuna di tali fasi, i principi di controllo ai quali la Società si ispira.

#### **4.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione dei principi di tutela nel Codice Etico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che sia approvata dalla Direzione e che preveda gli impegni di conformità legislativa e contenga gli indirizzi e i principi aziendali adottati, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti;
- identificazione degli obiettivi in materia di salute e sicurezza e pianificazione periodica degli impegni, anche in termini di spesa, ad essi connessi e definizione circa ruoli e responsabilità volti a garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati.

#### **4.3 RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione dei soggetti cui è affidato il compito di garantire l'aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di SSL;
- diffusione degli aggiornamenti normativi in materia di SSL ai soggetti interessati all'interno dell'organizzazione aziendale.

#### **4.4 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione di regole formali a supporto del processo di valutazione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure previste dalla normativa prevenzionistica vigente;
- formalizzazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi conforme alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- definizione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per la loro verifica, in termini di requisiti necessari quali resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza;
- identificazione delle modalità volte a garantire la tracciabilità della consegna dei DPI ai lavoratori;



- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'identificazione e gestione delle situazioni di emergenza per la salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle attività di primo soccorso);
- predisposizione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e relativo aggiornamento in funzione di criteri e modalità preventivamente identificate (es. in funzione dell'identificazione/modifica degli scenari di emergenza, dell'organizzazione, di cambiamenti relativi ai processi aziendali e produttivi, ecc.);
- definizione delle modalità, frequenza e tracciabilità delle prove di evacuazione periodiche e di simulazione delle situazioni di emergenza.

#### **4.5 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AUDIT**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la gestione dei flussi informativi verso il Datore di Lavoro con riferimento alle tematiche inerenti la SSL (con particolare riferimento alla tipologia di informazioni da inviare e della relativa periodicità di invio delle stesse);
- identificazione di un sistema disciplinare nell'ambito del quale sono individuate violazioni e sanzioni in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

#### **4.6 FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADDESTRAMENTO**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione di regole formali circa il coinvolgimento dei lavoratori, anche per tramite dei loro rappresentanti (RLS), nelle tematiche inerenti la SSL anche al fine di garantire quanto previsto dalla normativa vigente (es. accessibilità alla documentazione, visita dei luoghi di lavoro, promozione della sicurezza tramite proposte, partecipazione alle riunioni, informazione/formazione specifica, comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro, ecc.);
- tracciabile coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli, nell'analisi degli incidenti e mancati incidenti e nello sviluppo e riesame delle politiche e degli obiettivi in materia di SSL;



- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione delle riunioni periodiche in materia di SSL (ex Art. 35 del D.lgs. 81/08) ed alla tracciabilità del loro avvenuto svolgimento;
- identificazione di ruoli e modalità volte a garantire le modalità di informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di SSL e pianificazione e gestione della formazione in materia di SSL anche mediante definizione del "Piano di Formazione";
- tracciabilità dell'avvenuta informazione ai lavoratori dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta ed alla loro mansione;
- identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità dell'avvenuta erogazione della formazione ai lavoratori in materia di SSL sulla base di quanto definito dal "Piano di Formazione".

#### **4.7 MONITORAGGIO E REPORTING**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla rilevazione, registrazione e investigazione degli infortuni e dei "mancati incidenti" ed individuazione delle eventuali azioni preventive e correttive;
- definizione dei flussi informativi al Datore di Lavoro e agli altri soggetti aziendali (es. suoi Delegati) coinvolti degli infortuni e incidenti occorsi, nonché dal Datore di Lavoro alla direzione aziendale;
- identificazione delle responsabilità aziendali ai fini del monitoraggio dell'avvenuta attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria in linea con il Protocollo Sanitario definito dal medico competente;
- identificazione e monitoraggio dei contenziosi o procedimenti penali rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai fini del reporting e della definizione delle azioni da intraprendere;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse all'attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di procedure adottate in materia di salute e sicurezza;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di verifica condotte e dei relativi *Action plan* circa le aree di miglioramento individuate;
- revisione periodica in materia di SSL che garantisca l'appropriatezza e l'adeguatezza dei principi definiti rispetto ai rischi della Società.



Inoltre, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con il Contraente Generale e gli altri fornitori/appaltatori in relazione alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- previsione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di SSL da parte di fornitori e contrattisti, sub-appaltatori;
- attribuzione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole rilevanti in materia di SSL;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli adempimenti inerenti l'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle propria attività;
- identificazione di regole formali circa l'attribuzione di responsabilità le modalità di predisposizione e aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), quando previsti;
- identificazione di regole formali circa il processo di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti con riferimento agli aspetti inerenti la SSL, ivi inclusi i subappaltatori;
- attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni previste e relativa tracciabilità;
- verifica della corrispondenza tra quanto fornito e le specifiche di acquisto aventi impatto sulla SSL.

Con specifico riferimento alla gestione delle attività di cantiere, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione delle modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di controllo svolte presso i cantieri di competenza dai Coordinatori per la Sicurezza e dell'intero processo di gestione dell'appalto ai fini della SSL;
- definizione dei flussi informativi verso il Committente circa l'operato dei Coordinatori per la Sicurezza;
- definizione di modalità volte a garantire la tracciabilità della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, ecc.) e delle verifiche condotte.

Infine, con specifico riferimento alla gestione degli asset aziendali, allo scopo di mitigare gli impatti o i rischi secondo criteri di efficienza in linea con gli standard aziendali, la Società si ispira al seguente principio di controllo:





- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione, attuazione e verifica delle attività di manutenzione e ispezione degli asset aziendali e delle modalità volte a garantire la tracciabilità degli interventi svolti.

#### **4.8 ATTUAZIONE DEI CONTROLLI**

Ai fini dell'attuazione e funzionamento del MOG della Sicurezza di QUADRILATERO S.p.A, i controlli vengono attuati in primis da parte del Dirigente Delegato, coincidente con il Responsabile Responsabile "Piano di Infrastrutturazione Viaria" (PIV).

La U.O. competente in materia di verifiche del rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza svolge una funzione di supporto al Responsabile dei Lavori per il Maxilotto 1 e di verifica del rispetto da parte del Contraente Generale degli adempimenti del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per il per gli adempimenti di cui agli articoli 90,93, e 99 dell'81/08 e s.m.i. e per il Maxilotto 2.

Nell'ambito di tali verifiche, rilevano:

- i controlli sulle attività di valutazione dei rischi, sull'efficacia delle procedure adottate;
- il controllo in merito alla effettiva applicazione ed all'idoneità delle misure di prevenzione e protezione individuate a valle della valutazione dei rischi nonché di tutte le disposizioni aziendali di pari oggetto. Tali controlli vengono effettuati per il tramite dell'analisi puntuale delle registrazioni effettuate dagli stessi sulla base di quanto indicato nelle procedure del MOG;
- i controlli effettuati, nell'ambito delle attività affidate in regime di appalto, dai soggetti preposti alla vigilanza nei cantieri.

Il piano di miglioramento delle attività di sicurezza viene discusso da ciascun Datore di Lavoro nel corso della riunione annuale di sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.